



ALLEGATO EMISSIONI

Oggetto: Ditta Inox-Trattamenti Srl - Autorizzazione Unica Ambientale – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

VISTA la L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

CONSIDERATO che, con nota acquisita al protocollo regionale n. E – 0090889 del 03-05-2018, il S.U.A.P.E. del Comune di Panicale (PG) ha trasmesso alla Regione Umbria la richiesta di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 01 del 05/02/2016, aggiornata con atto n. 8 del 20/11/2017, per il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del DPR 59/2013 e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di trattamento chimico superficiale dei metalli (trattamento dell'acciaio inossidabile tramite sgrassaggio – decapaggio – passivazione – elettrolucidatura) della Ditta Inox-Trattamenti Srl, con sede legale ubicata in via Sant'Egidio n. 71/E, nel Comune di Guardena (TR) ed unità produttiva ubicata in loc. Olmini, nel Comune di Panicale (PG);

CONSIDERATO altresì che:

- il ciclo produttivo svolto nello stabilimento consta schematicamente delle seguenti fasi sequenziali:
 - a) sgrassatura con prodotti contenenti solventi organici;
 - b) decapaggio con prodotti a base di acido fosforico, acido nitrico, acido fluoridrico e acido solforico;
 - c) passivazione con prodotti a base di acido solforico e acido fosforico;
 - d) lavaggio con acqua mediante sistema a spruzzo/immersione ed asciugatura all'aria;
- le operazioni di cui sopra sono eseguite su:
 - piccola componentistica (es. viti, bulloni, rondelle) attraverso immersione in vasca aperta;

- manufatti di grandi dimensioni (es. serbatoi, parti meccaniche di impianti industriali) mediante sistema di spruzzatura, ovvero applicazione a pennello;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse a n. 2 postazioni per trattamento chimico superficiale di metalli mediante operazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d);
- il Gestore dichiara che la lavorazione eseguite su manufatti di grandi dimensioni sono effettuate con frequenza pari a circa due volte all'anno;
- non avrà luogo lo stoccaggio di prodotti chimici in serbatoi fissi;
- il Gestore intende installare:
 - n. 2 vasche per trattamento di decapaggio, convogliando le emissioni atmosferiche connesse alla medesima lavorazione nel punto di emissione E1;
 - n. 2 vasche per trattamento di lucidatura elettrochimica, convogliando le emissioni atmosferiche con realizzazione del punto di emissione E2;
- la captazione delle emissioni atmosferiche connesse alle lavorazioni effettuate nel ciclo produttivo è effettuata mediante cappe ad aspirazione laterale;

PREMESSO che così come previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., per il rilascio dell'autorizzazione è stata regolarmente convocata una Conferenza di Servizi che si è tenuta due sedute in data 04-06-2018 e in data 23-11-2018 ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli esiti della Conferenza di Servizi: *“Dopo approfondita disamina, anche in considerazione dei diversi e rilevanti interessi giuridici coinvolti, dato atto che nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso, dato atto, altresì, dei pareri dei soggetti prima indicati e non presenti fisicamente alla riunione, considerando acquisiti gli assensi delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Ente, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/1990, l'istanza in esame riceve il parere favorevole a condizione che vengano considerate parte integrante del parere favorevole tutte le condizioni e prescrizioni riportate nel documento istruttorio redatto da A.R.P.A. nonché quelle proposte di vai soggetti convocati.”*;

VISTO il documento istruttorio (prot. n. 13903 del 02/08/2018) redatto da A.R.P.A. Umbria e acquisito al protocollo regionale prot. n. E - 166463 del 03-08-2018;

PRESO ATTO del parere favorevole del 31-05-2018 del Comune di Panicale, acquisito al protocollo regionale n. E - 249689 del 22-11-2018;

PRESO ATTO della nota prot. n. 168456 del 22-11-2018, acquisita in sede di Conferenza di Servizi, con la quale USL Umbria 1, Dipartimento di Prevenzione ha trasmesso:

- il parere favorevole (prot. n. 47/18 del 21-11-2018) del Servizio Igiene e Sanità Pubblica con prescrizioni subordinato alle seguenti condizioni da mettere in atto e rispettare in fase di realizzazione e in fase di esercizio: *“il dimensionamento dei sistemi di captazione degli inquinanti, dei condotti di aspirazione e la definizione delle portate di aria aspirata, per ogni singola vasca, devono essere calcolate in modo da evitare la diffusione di inquinanti sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente esterno.”*
- il parere favorevole (prot. n. 47/18 del 21-11-2018) del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro subordinato alle seguenti condizioni da mettere in atto e rispettare in fase di realizzazione e in fase di esercizio:

- *“le quattro vasche di nuova installazione devono essere dotate di un impianto di aspirazione posto su entrambi i lati più lunghi;*
- *nelle due vasche esistenti deve essere adeguato il sistema di aspirazione installando il sistema aspirante anche nel lato lungo attualmente sprovvisto;*
- *le vasche contenenti sostanze classificate pericolose devono essere provviste di un sistema di chiusura ad azionamento meccanico;*
- *il dimensionamento dei sistemi di captazione degli inquinanti, dei condotti di aspirazione e la definizione delle portate di aria aspirata, per ogni singola vasca, devono essere calcolate in modo da evitare la diffusione di inquinanti sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente esterno.”*

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 01 del 05/02/2016 rilasciata dal SUAPE del Comune di Panicale alla ditta Inox-Trattamenti Srl, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 649 del 04/02/2016 della Regione Umbria;

VISTA altresì l'Autorizzazione Unica Ambientale n. 8 del 20/11/2017 rilasciata dal SUAPE del Comune di Panicale alla ditta Inox-Trattamenti Srl, con allegata Determinazione Dirigenziale n. 10971 del 24/10/2017 della Regione Umbria, in aggiornamento alla vigente Autorizzazione Unica Ambientale n. 01/2016;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta di cui all'oggetto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

-1- AD AUTORIZZARE, ai sensi del DPR 59/2013 art. 3 c. 1 lett. c) e ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti da un insediamento industriale per attività di trattamento chimico superficiale dei metalli (trattamento dell'acciaio inossidabile tramite sgrassaggio – decapaggio – passivazione – elettrolucidatura) della Ditta Inox-Trattamenti Srl, con sede legale ubicata in via Sant'Egidio n. 71/E, nel Comune di Guardia (TR) ed unità produttiva ubicata in loc. Olmini, nel Comune di Panicale (PG);

-2- A VINCOLARE tale autorizzazione:

- a- al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;
- b- alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Regione Umbria e dell'A.R.P.A.;
- c- fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n.152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
- d- alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno e al Sindaco del Comune di Panicale (PG);

- d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Trasimeno;
- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria – Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria, Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto del Trasimeno;
- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;

- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
 - d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
 - d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
 - d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
 - d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- e- alle seguenti prescrizioni specifiche:
- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure al punto di emissione E2 nell'arco di 10 giorni;
 - e.2 successivamente, i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1 e E2;
 - e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

Polveri		EN 13284-1:2017
Acidi inorganici		Estensione del DM 25/08/2000 All. 2 (e del metodo contenuto nel Rapporto ISTISAN 98/2)
S.O.V.	esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Sostanze alcaline	esprese come Na(OH)	NIOSH 7401:1994
Ossigeno		UNI EN 14789:2006
Umidità		UNI EN 14790:2006
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.4 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;
- e.5 le quattro vasche di nuova installazione devono essere dotate di un impianto di aspirazione posto su entrambi i lati più lunghi;
- e.6 nelle due vasche esistenti deve essere adeguato il sistema di aspirazione installando il sistema aspirante anche nel lato lungo attualmente sprovvisto;
- e.7 le vasche contenenti sostanze classificate pericolose devono essere provviste di un sistema di chiusura ad azionamento meccanico;
- e.8 il dimensionamento dei sistemi di captazione degli inquinanti, dei condotti di aspirazione e la definizione delle portate di aria aspirata, per ogni singola vasca, devono essere calcolate in modo da evitare la diffusione di inquinanti sia nell'ambiente di lavoro che nell'ambiente esterno;

-3- A STABILIRE che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

-4- A STABILIRE che:

- A- in caso di inosservanza anche parziale di quanto prescritto, l'autorizzazione potrà essere sospesa, previa diffida, e successivamente revocata;
- B- si intendono applicate anche tutte quelle norme attualmente vigenti in materia, anche se non espressamente indicate nel presente atto.

F.to L'Istruttore Tecnico
Dott.ssa Monia Velloni

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale INOX TRATTAMENTI s.r.l.

Unità Produttiva: Panicale

(PG)

Loc. Olmini

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Postazione sgrassatura, decapaggio, passivazione, risciacquo, asciugatura	Polveri	3	mg/Nm³	2.600	8	240	Ambiente	4,25	0,25	-	-	Adsorb. carboni attivi
		Acidi inorganici	2	mg/Nm³									
		Sostanze alcaline	3	mg/Nm³									
		S.O.V.	50	mg/Nm³									
E2	Postazione di lucidatura elettrochimica, risciacquo, asciugatura	Acidi inorganici	2	mg/Nm³	5.000	8	240	Ambiente	4,25	0,30	-	-	

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1	Punto di emissione oggetto di modifica. S.O.V. espresse come C.O.T.
E2	Nuovo punto di emissione.